

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 4

Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



PREMESSA

Le operazioni relative alla presentazione ed all'esame delle candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale debbono svolgersi con l'osservanza delle norme della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, che, modificate ed integrate da disposizioni successive, costituiscono il corpo normativo di base della suddetta elezione insieme al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha approvato il testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili.

Le presenti istruzioni, partendo dai suddetti dati normativi, intendono costituire per i competenti organi una guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature.

Si confida, in tal modo, di avere facilitato il compito dei partiti, gruppi o movimenti politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 1. — Premessa.

Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale debbono essere presentate, a norma degli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto.

§ 2. — Elenco dei documenti.

Per la presentazione dei gruppi di candidati viene richiesta dalla legge la produzione dei documenti che qui di seguito si elencano e che si illustrano dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale che costituiscono l'unico gruppo o uno dei gruppi collegati al candidato a presidente;
- 2) dichiarazione di presentazione del gruppo;
- 3) certificati attestanti che i presentatori sono elettori di un Comune della provincia;
- 4) dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello del contrassegno del gruppo.

Al riguardo, si ritiene opportuno aggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce, infatti, ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

§ 3. — Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati del gruppo alla carica di consigliere provinciale.

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia (art. 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

In proposito va rilevato che, consentendo la legge che un candidato possa presentarsi sino ad un massimo di tre collegi uninominali provinciali, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è ininfluente ai fini del raggiungimento dell'anzidetto limite minimo di candidati e, quindi, della costituzione del gruppo.

Detto limite, in sostanza, dev' essere raggiunto con la presentazione di un numero di **persone** pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere spettanti alla provincia: solo quando tale minimo sia stato assicurato, è consentito che i singoli candidati accettino — nello stesso gruppo, e soltanto in esso — la candidatura anche in più di un collegio della provincia.

Se, quindi, un gruppo fosse costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, non sarebbe sufficiente, ai fini della validità del gruppo stesso, che alcuni dei candidati fossero presentati per più di un collegio: in definitiva, si tenga presente che la legge fa riferimento a candidati e non a candidature.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di presidente della provincia, sia alla carica di consigliere provinciale, devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed art. 32, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto di presentare la propria candidatura, di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con la analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (art. 74, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267).

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato (citato art. 14, terzo comma, della legge n. 122).

Malgrado manchi al riguardo una esplicita norma, il sistema elettorale adottato dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge n. 122 e successive modificazioni esclude chiaramente che, per ogni collegio, possa essere designato più di un candidato di ciascun gruppo.

§ 4. — Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con il gruppo dev'essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia ed il programma amministrativo. Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (*allegato n. 1 a pag. 37*).

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, *pena la sua invalidità*:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo; pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di gruppo di candidati (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 32, quinto comma, del testo unico n. 570) (ammenda da 200 euro a 1.000 euro: art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o con i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati dei gruppi interessati.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 122 e dell'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli sui quali devono essere riportati il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (*allegato n. 2 a pag. 47*). Della dichiarazione viene redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato al gruppo dei candidati (art. 8, secondo comma, della legge n. 122, art. 28, quarto comma, secondo periodo, ed art. 32, quarto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Fermo il disposto dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista [precedente lettera *a*) a pagina 7], le candidature ed i gruppi possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autentificato da notaio*, attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (1) – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario dell'amministrazione provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale e consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (2) (decreto che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(1) — Riportato a pag. 87.

(2) — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»].

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse *esclusivamente* nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato art. 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte e anche se essi siano candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

strativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che si riporta:

«Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

d) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati devono essere autenticate dalle stesse persone e secondo le modalità indicate nella precedente lettera c).

È opportuno che, a fianco delle firme dei sottoscrittori o nella formula di autenticazione delle firme stesse, venga riportata l'indicazione del Comune nelle cui liste elettorali il firmatario dichiara di essere iscritto.

e) Indicazione dei delegati di gruppo.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei gruppi (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed art. 33, primo comma, lettera *e-bis*, del testo unico a 570), di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio*, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale (art. 14, quinto comma, della legge n. 122, e successive modificazioni), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, commi 3 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267).

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per l'elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

f) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, da presentare unitamente alle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia, deve essere affisso all'albo pretorio della provincia (art. 74, comma 2, ed art. 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

§ 5. — Certificati attestanti che i presentatori delle candidature sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettore di un Comune della provincia nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presenta-

zione del gruppo sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di cui trattasi.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle candidature.

Tale rilascio deve avvenire entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle candidature nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il Comune inadempiente, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

§ 6. — Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e della candidatura alla carica di consigliere provinciale.

Insieme all'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di presidente della provincia sia dei singoli candidati alla carica di consigliere provinciale (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed art. 32, nono comma, n. 2, del testo unico n. 570).

Per tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

È necessario, però, che essa contenga *l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (1).

(1) - L'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*], è così formulato:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-

È evidente, che la dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva, che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o che possa rendere dubbia la volontà di accettare «sic et simpliciter» la candidatura e che dovrà recare l'indicazione del collegio uninominale provinciale per il quale viene accettata e quella del gruppo a cui partecipa il candidato.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione (allegato n. 3 a pag. 51 ed allegato n. 5 a pag. 59).

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera c) del paragrafo 4 (*pagina 8*).

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi (art. 14, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 122), né in più di due province qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che sia stato già eletto in una provincia non può presentarsi candidato in altra provincia (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

centi o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto o la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. - 5. - (*Omissis*) ».

Se un candidato venga presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione.

Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia (art. 56, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si rammenta che, a norma dell'art. 87-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

In ogni caso – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità del gruppo – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione del gruppo dei candidati.

§ 7. — Certificato comprovante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato, inoltre, dei certificati nei quali si attesta espressamente che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 (*pagina 11*) per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori dei gruppi dei candidati.

§ 8. — **Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale.**

Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto recante le candidature e sulle schede di votazione.

Alla dichiarazione di presentazione del gruppo dev'essere allegato un modello del contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali (art. 14, primo comma, della legge n. 122).

Affinché l'Ufficio elettorale centrale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di un altro gruppo già presentato, o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico n. 570).

Coloro che non ne siano autorizzati non debbono far uso dei contrassegni di gruppo che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È inoltre vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico n. 570).

Il contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 32, nono comma, n. 1, del testo unico n. 570), potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 122 (art. 17, secondo comma, secondo periodo, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire che essi siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno in un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto dei candidati) e l'altro in un cerchio del diametro di cm 2 (per la riproduzione sulle schede di votazione); in tal modo gli stessi presentatori del gruppo dei candidati avranno la possibilità di avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture che fanno parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei contrassegni siano perfettamente identici nelle due misure di 2 cm e di 10 cm e che rechino l'indicazione della parte superiore e di quella inferiore.

§ 9. — Esenzione dalle imposte di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 10. — Modalità di presentazione.

La presentazione dei gruppi dei candidati – intesa come «materiale» consegna dei relativi atti all'autorità competente – è regolata dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dall'art. 8, secondo comma, della medesima legge n. 122, e dall'art. 32 del testo unico n. 570, e successive modificazioni.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

Come sarà illustrato nel punto VI del paragrafo 16 (*pagina 25*), l'Ufficio elettorale centrale, al termine delle proprie operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso *mediante sorteggio* (art. 17, primo comma, n. 1 e n. 2, della legge n. 122, e successive modificazioni).

È evidente, quindi, che i **contrassegni verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e non secondo l'ordine di presentazione o di ammissione.**

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

§ 11. — Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature.

La presentazione dei gruppi dei candidati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni: ***la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario di ufficio*** (1) (art. 14, ultimo comma, della legge n. 122 e successive modificazioni).

(1) — Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, decisione 8 novembre 1999, n. 23) ha ammesso la possibilità che vengano acquisiti i certificati dei sottoscrittori anche se presentati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui l'Ufficio elettorale centrale torna a riunirsi per riesaminare le questioni controverse e per decidere sui nuovi documenti presentati.

Inoltre il Consiglio di Stato (quinta sezione, decisione 30 giugno 1995, n. 965; decisione 22 febbraio 2001, n. 1008) ha ritenuto legittima, con riferimento alle elezioni amministrative, l'esclusione, dalla competizione elettorale, delle liste le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili che siano privi delle indicazioni del contrassegno di lista e del nome e cognome dei candidati nonché privi del timbro trasversale idoneo a farle considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riportino detto contrassegno ed elenco nominativo dei candidati.

Per assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.

§ 12. — Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature.

La segreteria, per ogni gruppo di candidati presentato, deve rilasciare, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata la quale deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo si suggerisce di adottare lo schema di ricevuta allegato alle presenti istruzioni (*allegato n. 6 a pag. 63*).

È opportuno precisare che il segretario dell'Ufficio elettorale centrale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione dei gruppi dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di gruppo anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, ma deve limitarsi, in quest'ultimo caso, ad indicare l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi.

È tuttavia raccomandabile che il segretario dell'Ufficio non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste di un Comune della provincia, ecc.

È, poi, necessario, affinché l'Ufficio elettorale centrale, in sede di esame dei gruppi, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati del gruppo.

CAPITOLO III

**L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
E LE OPERAZIONI
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

§ 13. — Composizione dell'Ufficio elettorale centrale.

L'art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, stabilisce che la corte d'appello od il tribunale del capoluogo della provincia o, in mancanza di essi, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, si costituisce in Ufficio elettorale centrale.

L'Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della corte d'appello o del tribunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Un cancelliere viene designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Benché la legge non ne faccia menzione, sembra tuttavia opportuno, attesa l'entità e la durata delle operazioni di competenza dell'Ufficio elettorale centrale (che vanno da quelle relative alla verifica delle candidature a quelle per l'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale ai vari gruppi e per la proclamazione dei candidati eletti), che siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato, a giudizio del presidente della corte d'appello o del tribunale.

§ 14. — Norme che regolano le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.

L'Ufficio elettorale centrale compie le operazioni relative all'esame ed all'approvazione delle candidature in base alle norme della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, che regolano le analoghe operazioni delle commissioni elettorali circondariali per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 14, ultimo comma, della legge n. 122), nonché degli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

§ 15. — Termine per il compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio elettorale centrale deve compiere, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei gruppi dei candidati (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 33, primo comma, del testo unico n. 570).

L'Ufficio elettorale centrale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle candidature, a mano a mano che queste gli perverranno.

Per consentire ai delegati dei gruppi dei candidati di prendere cognizione delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale si suggerisce che l'Ufficio stesso, nell'ultimo giorno consentito dalla legge per l'esame delle candidature (28° giorno antecedente quello della votazione), rimanga aperto, con orario continuato, almeno sino alle ore 19.

§ 16. — Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature.

Le operazioni che l'Ufficio elettorale centrale deve compiere per l'esame e l'approvazione delle candidature sono le seguenti:

I. — ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DEI CANDIDATI.

Come prima operazione, l'Ufficio elettorale centrale dovrà controllare se il gruppo dei candidati sia stato presentato entro il termine previsto dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 122 e successive modificazioni, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.

Qualora accerti che il gruppo sia stato presentato oltre tale termine, lo ricuserà.

II. — VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

L'Ufficio elettorale centrale controllerà, poi, se il numero dei presentatori sia quello prescritto (*paragrafo 4, lettera a, a pagina 7*) e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli (*paragrafo 4, lettera c, a pagina 8*).

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

— la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di gruppo, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di presidente della provin-

cia sia alla carica dei consigliere provinciale, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;

– la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;

– la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un Comune della provincia sia documentato nelle forme richieste dalla legge ed illustrate nel paragrafo 5 (*pagina 11*) (1).

L'Ufficio elettorale centrale dovrà ricusare i gruppi le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

L'Ufficio, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un Comune della provincia non risulti documentato (1) e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altro gruppo depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, il gruppo risulti presentato da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, esso dovrà essere ricusato.

Il gruppo dovrà, parimenti, essere ricusato qualora, dopo che siano state effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori risulti eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III. - ESAME DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente, l'Ufficio elettorale centrale dovrà procedere all'esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo esso effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati del gruppo.

Esso consiste nell'accertare se il gruppo ha un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere: in proposito, si tenga presente quanto precisato nel paragrafo 3 (*pagina 6*).

Se i candidati compresi nel gruppo siano in numero inferiore a tale limite, il gruppo dovrà essere ricusato.

(1) — Il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, decisione 8 novembre 1999, n. 23) ha ammesso che possano essere acquisiti i certificati dei sottoscrittori, anche se presentati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui l'Ufficio elettorale centrale torna a riunirsi per riesaminare le questioni controverse e per decidere sui nuovi documenti presentati.

b) Controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato.

L'Ufficio controlla, poi, se i candidati si sono presentati in più di tre collegi della provincia.

Ove si sia verificata tale ipotesi, l'Ufficio elimina le candidature per quei collegi che sono stati indicati per ultimi.

c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati del gruppo, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1), firmata dall'interessato e debitamente autenticata (paragrafo 6 a pagina 12), e se il collegio, indicato in tale dichiarazione, corrisponda a quello riportato nell'elenco dei candidati che costituiscono il gruppo, di cui al paragrafo 3 (pagina 6).

I candidati alla carica di presidente della provincia, nella stessa dichiarazione di accettazione della candidatura, debbono dichiarare di non essere candidati alla carica di presidente di altre province (art. 56, comma 2, ed art. 74, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art. 3, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato art. 58, comma 1, dovranno essere cancellati dal gruppo (art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed art. 33 del testo unico n. 570 e successive modificazioni).

Dovrà, inoltre, essere eliminata la candidatura per la quale manchi la prescritta dichiarazione di accettazione (art. 33 del testo unico n. 570) o per la quale la dichiarazione sia stata fatta per un collegio differente da quello indicato nell'elenco dei candidati che costituiscono il gruppo.

Per ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, inoltre, dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento con almeno uno dei gruppi dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale (art. 74, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dovrà, infine, essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, disponendo, in caso nega-

(1) — L'art. 58 è riportato a pag. 12 in nota.

tivo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

d) Controllo dei certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale verificherà poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione prescritta dovranno essere cancellati dal gruppo.

In merito alla questione se debba o meno essere ricusato un gruppo di candidati quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 del sabato, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23 [pagina 21, nota (1)], che si ritiene applicabile anche alle elezioni provinciali, stante il rinvio contenuto nell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 122 del 1951.

e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nei vari gruppi.

L'operazione si rende necessaria per procedere alla cancellazione, da un gruppo, dei nomi dei candidati compresi in altro gruppo già presentato.

Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere c), d) ed e), il gruppo che contenga un limitato numero di candidati si riduca al di sotto del minimo prescritto, esso dovrà essere ricusato.

IV. - ESAME DEI CONTRASSEGNI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI.

L'Ufficio elettorale centrale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati.

L'Ufficio elettorale centrale dovrà ricusare, innanzitutto, il contrassegno che sia identico o che si possa facilmente confondere con i contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altro gruppo presentato in precedenza; i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

L'Ufficio dovrà anche ricusare i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio elettorale centrale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati del gruppo, invitandoli a presentare, in base all'art. 8, secondo comma, della legge n. 122 ed all'art. 33, commi

secondo e terzo, del testo unico n. 570, un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dall'Ufficio stesso.

Qualora sia stato omesso di indicare, nella dichiarazione di presentazione delle candidature, i nomi dei due delegati, l'invito anzidetto potrà essere fatto dall'Ufficio elettorale centrale a coloro che hanno provveduto alla materiale presentazione delle candidature (*si veda, in proposito, il paragrafo 12 a pagina 18*).

Se il nuovo contrassegno non sia presentato entro il termine stabilito o se esso non sia conforme alle condizioni previste dalla legge, il gruppo sarà senz'altro ricusato.

V. — RIESAME DELLE QUESTIONI CONTROVERSE. — DECISIONI SUI NUOVI DOCUMENTI.

Entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, l'Ufficio elettorale centrale deve tornare a riunirsi per sentire eventualmente i delegati dei gruppi dei candidati per i quali si siano avute contestazioni, per prendere visione dei nuovi documenti presentati e per decidere, seduta stante, sulle questioni controverse (art. 8, ultimo comma, della legge n. 122 ed art. 33, ultimo comma, del testo unico n. 570).

Tra gli anzidetti documenti sono da comprendere, come già si è detto, i contrassegni di gruppo presentati in sostituzione di quelli ricusati dall'Ufficio.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione. Sembra comunque opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di gruppo di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

Peraltro, circa l'immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, si rammenta che — con decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 14 novembre 2005, n. 10 — il predetto consenso ha ritenuto che “debba essere esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali” e che la non impugnabilità immediata di atti aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento elettorale), con conseguente improponibilità anche di eventuali misure cautelari, non si pone in contrasto con il principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché, nella fattispecie in discorso, non si prospetta una esclusione o una limitazione dell'area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce

soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale (entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi dell'art. 83/11 del testo unico n. 570 del 1960), ragionevolmente giustificato dall'intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, per evidenti ragioni di concentrazione dell'impegno politico e amministrativo richiesto per la tornata elettorale.

VI. — SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.

Dopo che si sarà pronunciato definitivamente in ordine a tutti i gruppi presentati, l'Ufficio elettorale centrale dovrà assegnare *mediante sorteggio* un numero progressivo a ciascun candidato a presidente ammesso, alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati appositamente convocati. *Analogo sorteggio* sarà effettuato per i gruppi di candidati (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Successivamente, l'ufficio rinumererà tutti i gruppi (assegnando ad ogni gruppo un numero diverso), partendo dal gruppo o dai gruppi collegati al candidato a presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo o i gruppi collegati al candidato a presidente con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna "coalizione", l'ordine dei gruppi risultante dal predetto sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero d'ordine *definitivo* in base al quale i candidati alla carica di presidente della provincia verranno riportati sul manifesto e sulle schede di votazione e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

§ 17. — Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale successive all'ammissione delle candidature.

L'Ufficio elettorale centrale, ultimate le operazioni di cui al precedente paragrafo, compie le seguenti operazioni:

a) procede, per mezzo della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla stampa, *per ciascun collegio uninominale provinciale*, del manifesto (allegato n. 7 a pag. 67) contenente l'elenco nominativo dei relativi candidati, con i rispettivi contrassegni e definitivo numero d'ordine riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione di cui al paragrafo precedente, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni dei singoli collegi della provincia, i quali dovranno curarne l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi

pubblici **entro il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione** (art. 17, primo comma, n. 1, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni);

b) trasmette alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine (citato art. 17, primo comma, n. 2).

Qualora per un collegio non sia stata presentata o ammessa la candidatura a consigliere, dovrà comunque procedersi, sia nel manifesto dei candidati, sia sulla scheda di votazione, alla stampa — alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia — del contrassegno di detto gruppo, lasciando ovviamente in bianco lo spazio riservato all'indicazione del candidato a consigliere provinciale.

Data la ristrettezza dei termini assegnati, si richiama la particolare attenzione degli Uffici elettorali centrali sulla necessità che gli adempimenti di cui sopra siano compiuti con ogni sollecitudine.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle elezioni, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Prefetto sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei gruppi dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti degli Uffici elettorali centrali: tali comunicazioni dovranno portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e recare la firma del presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

Analogamente, i contrassegni dei gruppi dei candidati che sono stati ammessi dagli Uffici elettorali centrali dovranno essere trasmessi al Prefetto con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti Uffici.

§ 18. — Comunicazione ai sindaci dei candidati a consigliere provinciale ammessi, ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

L'Ufficio elettorale centrale, inoltre, ai fini dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, deve comunicare a tutti i sindaci dei Comuni compresi nel collegio medesimo le candidature ammesse per ciascun collegio uninominale provinciale (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), con il rispettivo numero d'ordine riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione di cui al paragrafo 16, VI (pagina 25).

§ 19. — Comunicazione, ai Comuni ed agli Uffici elettorali circoscrizionali della provincia, dell'elenco dei delegati dei gruppi dei candidati.

L'Ufficio elettorale centrale — applicandosi, per la designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, le norme dell'art. 35 del testo unico n. 570 — deve comunicare ai sindaci dei Comuni della provincia, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascun gruppo di candidati.

Se qualche gruppo abbia ommesso di indicare i due delegati, nella dichiarazione di presentazione delle candidature l'Ufficio elettorale centrale dovrà farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

Analoga comunicazione deve essere fatta agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici medesimi (art. 14, quinto comma, ed art. 12 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

CAPITOLO IV
DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 20. — Carattere facoltativo delle designazioni.

L'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, stabilisce che la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio*, i rappresentanti di gruppo presso ogni seggio, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.

La designazione dei rappresentanti di gruppo non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse del gruppo rappresentato: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli Uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi dei rispettivi gruppi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 21. — Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati vanno fatte con apposita dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 4 (pagina 8).

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare. Comunque, in tale eventualità si dovrà fare ricorso al procedimento di cui all'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570.

Poiché le anzidette designazioni devono essere successivamente consegnate dal segretario del Comune ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poichè, come precisato nella lettera e) del paragrafo 4 (*pagina 11*), possono essere designati quali delegati le medesime persone, è ovvio che in tal caso alla designazione, presso

i seggi e presso gli altri Uffici elettorali, degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Le designazioni devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Alle designazioni di cui trattasi i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate. L'autorizzazione deve essere concessa con dichiarazione scritta, *autenticata da notaio* (art. 14, quinto comma, della legge n. 122 e successive modificazioni). In quest'ultimo caso, le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, devono esibire l'autorizzazione di cui sopra.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di gruppo per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale venga effettuata *anche* per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati dei gruppi dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di gruppo nelle sezioni in cui tale designazione non è già stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'art. 14, quinto comma, citato.

§ 22. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini.

La designazione dei rappresentanti del gruppo dei candidati è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti del gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 122 e dell'art. 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

- 1) al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando che coloro che le hanno firmate siano compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale avrà fatto pervenire al sindaco, e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento del seggio.

Se alle designazioni dei rappresentanti provvedano persone autorizzate dai delegati dei gruppi, il segretario, al momento della presentazione delle designazioni, dovrà chiedere l'esibizione dell'autorizzazione sottoscritta dai

delegati di gruppo ed *autenticata da notaio*, anche per controllare che i sottoscrittori dell'autorizzazione anzidetta siano compresi nell'elenco dei delegati dei gruppi inviato dall'Ufficio elettorale centrale al sindaco;

- 2) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

In vista di tale possibilità, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei gruppi che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

In questo caso, all'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto, provvede il presidente del seggio.

In caso di designazioni dei rappresentanti operate dalle suddette persone autorizzate, il presidente deve considerare valide tali designazioni (autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati alle suddette persone autorizzate.

b) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge n. 122 e successive modificazioni).

§ 23. — Requisiti dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di gruppo, il comma 2 dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori della provincia.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, atteso che il secondo comma del citato art. 16 dispone che, per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresen-

tanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra persone che siano elettori di tutte le elezioni stesse.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per la elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

CAPITOLO V

**TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA****§ 24. — Ballottaggio tra i candidati alla carica di presidente della provincia.**

L'art. 74, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi, i candidati ammessi hanno facoltà, fermi restando i collegamenti dichiarati con i gruppi al primo turno, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi entro sette giorni dalla prima votazione. Tali nuovi collegamenti dovranno essere suffragati da nuove reciproche convergenti dichiarazioni da parte dei delegati dei gruppi interessati.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le *dichiarazioni di ulteriore collegamento* è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.

A tale fine, è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, detta segreteria osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadano nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento a quello di chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario dell'Ufficio elettorale centrale cura l'immediata comunicazione, all'Ufficio medesimo, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori gruppi.

§ 25. — Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al turno di ballottaggio.

L'Ufficio elettorale centrale, sulla base dei verbali trasmessi dagli Uffici elettorali circoscrizionali:

a) prende atto che nessuno dei candidati alla carica di presidente della provincia ha raggiunto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti vali-

di prescritta dall'art. 74, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati, e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti, effettua il *sorteggio* dei nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno titolo per essere ammessi al ballottaggio (art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

c) in caso di dichiarazione da parte dei candidati di collegamento con ulteriori gruppi rispetto a quelli effettuati nel primo turno di votazione (art. 74, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni dei gruppi, da riportare sul manifesto e sulla scheda, saranno riprodotti (sotto il candidato a presidente collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno.

d) comunica le candidature ammesse al ballottaggio, insieme ai gruppi rispettivamente collegati, nel relativo ordine, al sindaco, per la stampa del manifesto, e al Prefetto, per la stampa delle schede.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 2.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.

ALLEGATO N. 3.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia.

ALLEGATO N. 4.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di candidati per il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

ALLEGATO N. 5.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 6.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 7.

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale.

ALLEGATO N. 1

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI UN GRUPPO DI CANDIDATI ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE



ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati per la elezione del consiglio provinciale.

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni di della provincia di , nel numero di (1) , risultante dalle firme debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio (3) ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per la prossima elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di , candidato alla carica di presidente della provincia il sig. , nato a il

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle seguenti persone:

Sig. (4) per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

Sig. per il collegio di
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

(1) — Per quanto concerne il numero di sottoscrittori si veda il paragrafo 4, lettera a) (pagina 7).

(2) — Per l'autenticazione delle firme vedi le istruzioni nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 8).

(3) — Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti.

(4) — Indicare, per ciascun candidato, cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

Il gruppo si contraddistingue con il seguente contrassegno (1):

I sottoscritti delegano il sig. (2)
nato a il e domiciliato in
ed il sig. nato a
il e domiciliato in
..... i quali possono assistere, su convocazione all'Ufficio elettorale centrale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso e a ciascun gruppo ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale, con le modalità previste dall'art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare la dichiarazione di cui all'art. 74, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della provincia;

b) numero dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate;

c) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di presidente della provincia e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:
.....
.....

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente della provincia ed i candidati alla carica di consigliere provinciale sono elettori in un comune della Repubblica;

e) la dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento al candidato alla carica di presidente della provincia;

f) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (3);

g) il modello del contrassegno di gruppo, in triplice esemplare;

h) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

i) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.
dimorante in

....., addì 20....

(1) — Descrivere dettagliatamente il contrassegno.

(2) — Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

(3) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Segue)


(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in
mia presenza

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

SOTTOSCRITTORI DEL GRUPPO DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI UN GRUPPO DI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE PROVINCIALE
PER L'ELETTORE CHE NON SAPPIA
O CHE NON POSSA SOTTOSCRIVERE

ALLEGATO N. 2

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o non possa sottoscrivere.

L'anno duemila. addì del mese di
innanzi a me (notaio, o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco)
.
nell'Ufficio comunale di
ed alla presenza dei signori

1° (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1)

2° (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1)

è comparso il signor (cognome, nome, luogo e data di nascita) (1),
il quale ha dichiarato di non sapere (ovvero) di non potere sottoscrivere e di aderire, con il presente
atto, alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e
del gruppo dei candidati recante il contrassegno
per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di
., che avrà luogo domenica

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
. della provincia di
.

I testimoni dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor (cognome e nome, luogo e
data di nascita) (1)

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
indicati.

(Firma del notaio, o del segretario o dell'impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

(1) — Per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 3

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia.

Il sottoscritto (1)
 nato a il
 dichiara di accettare la candidatura alla carica di presidente della provincia di
 per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di che si svolgerà domenica

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata al gruppo / ai gruppi di candidati al consiglio provinciale recante / recanti il contrassegno / i contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi presentato candidato in altre province e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (2).

..... addì 20.....

Firma (3)

Domicilio

Autenticazione della firma (3)

(1) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di presidente della provincia; per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — L'art. 58 è riportato a pag. 94.

(3) — L'autenticazione della firma dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 8).

ALLEGATO N. 4

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI DELEGATI
DEL GRUPPO DI CANDIDATI
PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo
di candidati per il collegamento con il candidato
alla carica di presidente della provincia

I sottoscritti sig. ,
nato a il ,
e domiciliato a ,
e sig. ,
nato a il ,
e domiciliato a ,
delegati del gruppo recante il contrassegno
..... ,
dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio
provinciale di ,
che avrà luogo domenica ,
il gruppo rappresentato dai sottoscritti è collegato alla candidatura del sig.
..... ,
nato a il ,
alla carica di presidente della provincia.

Firme (1)
.....

Autenticazione delle firme (1)
.....

(1) — L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 8).

ALLEGATO N. 5

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di consigliere provinciale.

Il sottoscritto (1) ,
nato a il ,
dichiara di accettare la candidatura per l'elezione diretta del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di
che avrà luogo domenica
nel gruppo recante il contrassegno
.
per il collegio uninominale provinciale di (2)

All'uopo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del testo
unico 18 agosto 2000, n. 267 (3).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altri gruppi per l'ele-
zione del medesimo consiglio provinciale, di non essersi presentato in altra provincia, oltre che in
quella di (4) ,
e di non essere consigliere in carica in altra provincia.

. , *addì* 20

Firma (5)

Domicilio

Autenticazione della firma (5)

(1) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Indicare i collegi uninominali provinciali (*non più di tre*) per i quali il candidato alla carica di consigliere provinciale accetta la candidatura.

(3) — L'art. 58 è riportato a pag. 94.

(4) — Se l'interessato si sia presentato quale candidato in altra provincia e le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(5) — Per l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura, si vedano le istruzioni contenute nel paragrafo 4, lettera c) (pagina 8) .

ALLEGATO N. 6

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI RICEVUTA DEGLI ATTI RELATIVI
ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 6

Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DI DOMENICA 20

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO (1)

DI

Il sottoscritto, segretario dell'Ufficio elettorale centrale, dichiara di aver ricevuto oggi 20, alle ore da signor la presentazione di un gruppo di candidati per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale di, che avrà luogo domenica, recante il contrassegno

Allegati all'elenco dei candidati del gruppo sono stati depositati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della provincia;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia, firmata e autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di presidente della provincia di collegamento con il presente gruppo dei candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente della provincia ed i candidati alla carica di consigliere provinciale sono elettori in un comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;

g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

(1) — Corte d'appello o tribunale.

(2) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

- h) il modello del contrassegno di gruppo, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;
- l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a presidente e a ciascun gruppo ammesso e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti di gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.

....., addì20.....



Il segretario

.....

ALLEGATO N. 7

*Elezione diretta del presidente della provincia
e del consiglio provinciale*

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO N. 7

Modello di manifesto dei candidati alla carica di
presidente della provincia e dei candidati alla
carica di consigliere provinciale

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI

DI DOMENICA 20.....

COLLEGIO UNINOMINALE PROVINCIALE DI

(comprendente il territorio di (1).

Candidato alla carica di presidente della provincia	Gruppi collegati (*)	Candidati alla carica di consigliere provinciale
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)
	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)
NOME E COGNOME (2)	GRUPPO <input type="radio"/>	NOME E COGNOME (2)

..... addì20...

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

.....

(1) — Riportare, tra parentesi, la denominazione dei comuni, dei quartieri, dei rioni o delle strade che costituiscono il collegio uninominale provinciale (si veda la pubblicazione n. 2 che contiene detta indicazione).

(2) — Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

N.B. — Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il manifesto deve essere stampato con gli angoli colorati per distinguerlo dal manifesto con le liste dei candidati per la elezione dei consigli regionali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

Nei Comuni divisi in più collegi uninominali provinciali sarà opportuno far stampare i manifesti dei singoli collegi con angoli di colore diverso in modo da evitare possibili confusioni ed incertezze sia per il corpo elettorale chiamato alle urne, sia per gli stessi Uffici preposti alla preparazione ed attuazione delle operazioni elettorali.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 maggio 1951)

(Omissis)

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta Provinciale (1).

Art. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale (2).

(Omissis)

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

(1) — Anche l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], stabilisce che «sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente».

(2) — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003) è stata determinata la «Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001».

Art. 9.

In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati (1).

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro per l'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa (2) la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

(*Omissis*)

Art. 10 (3).

(*Omissis*)

Art. 11 (4).

(*Omissis*)

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

(1) — Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.].

(2) — A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 [Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali], e successive modificazioni, «la data per lo svolgimento delle elezioni» dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali «è fissata dal Ministro dell'Interno»... «ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge».

(3) — L'art. 10 stabiliva le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.], a sua volta abrogata dall'art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]; attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 60 e 61 del predetto testo unico (pag. 95).

(4) — L'art. 11 stabiliva le cause di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.], a sua volta abrogata dall'art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]; attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 68 del predetto testo unico (pag. 98 e seguenti).

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o [delle preture da esso dipendenti (1)] che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(*Omissis*).

Art. 14 (2).

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

(1) — Ora: sezioni distaccate di tribunale, a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

(2) — Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.], e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali], nonché dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti (1).

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale (1).

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali (2).

(Omissis)

Art. 17 (3).

Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (4);

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati (4).

(1) — Gli attuali commi quarto e quinto hanno sostituito l'originario quarto comma a norma dell'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991 [Modifiche ai procedimenti elettorali]. — Inoltre, il quarto comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(3) — Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.], e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(4) — Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle [E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136] (1). I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14 (2).

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 18 (3).

La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

(Omissis)

(1) — Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate. — I modelli delle schede attualmente in vigore per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono stabiliti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.] nonché delle tabelle G ed H allegate al decreto medesimo, per il primo turno di votazione, e dalle tabelle D ed I, per l'eventuale turno di ballottaggio.

(2) — Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

(3) — Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 [Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.].

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis)

Capo II
DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Sezione II
La presentazione delle candidature
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 28.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(Omissis). (3)

(Omissis). (4)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (5).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e

(1) — [Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali]. — Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(2) — Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

(3) — Il primo comma prevedeva la formazione delle liste dei candidati; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(4) — Il secondo comma determinava il numero dei sottoscrittori delle liste dei candidati; il medesimo è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

Ora la sottoscrizione delle liste dei candidati per i Comuni con la popolazione sino a 15.000 abitanti è regolata dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.], e successive modificazioni.

(5) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003).

luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1) (2). I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. *(Omissis)* (3).

Con la lista deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore] (4). La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (5).

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune (6).

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (7).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale (8).

(Omissis).

(1) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(2) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato, nel testo attualmente in vigore, a pagina 87.

(3) — Il sesto comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(4) — Le autorità indicate tra parentesi quadre sono state sostituite da quelle espressamente specificate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (si veda pag. 87).

(5) — Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali]. — Ora il riferimento si deve intendere fatto all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 92), a norma degli articoli 274 e 275 del medesimo decreto (pag. 106).

(6) — Comma così sostituito a norma dell'art. 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norma in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.].

(7) — Comma così sostituito a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(8) — La parola «circondariale» sostituisce l'originario termine «mandamentale», ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

Sezione III
La presentazione delle candidature
nei Comuni con popolazione superiore 15.000 abitanti

Art. 32.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(*Omissis*) (1).

(*Omissis*) (2).

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (3).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (4) (5). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (6).

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (7).

(*Omissis*) (8).

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (9).

(1) — Il primo comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(2) — Il secondo comma dell'art. 32 (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

(3) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003).

(4) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(5) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato, nel testo attualmente in vigore, a pagina 87.

(6) — Riportato a pag. 78.

(7) — Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004 n. 61) (pag. 86).

(8) — Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(9) — Comma così sostituito dall'art. 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.], la quale ora non è più in vigore [art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)].

Con la lista devesi anche presentare (1):

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste *[dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]* (2);
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (3) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (4).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (5).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (6) competente per territorio.

Art. 33.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale circondariale (6), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

(1) — Si veda anche l'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.], in relazione alla disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale (prevista per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed alla presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) (pag. 90).

(2) — Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

Il riferimento fatto all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.], e successive modificazioni, dev'essere ora effettuato all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 94), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p, e 275 del medesimo decreto (pag. 106).

(3) — L'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni inferiori a 15.000 abitanti (limite così modificato a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione».

(4) — L'art. 28 è riportato a pag. 78.

(5) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(6) — La parola «circondariale» ha sostituito il termine «mandamentale», a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (1);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste [dal comma 1, dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (2), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2), del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (3);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis (*Omissis*) (4);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati (5).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

(1) — Lettera così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130. [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature ecc.].

(2) — Il riferimento fatto all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.], e successive modificazioni, dev'essere ora effettuato all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 94), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p, e 275 del medesimo decreto (pag. 106).

(3) — Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(4) — Lettera già aggiunta dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.], e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(5) — Lettera inserita dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; (*Omissis*) (1).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (2).

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (3), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(*Omissis*)

(1) — Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.]. — La parte del periodo che si omette (con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nelle liste dei candidati) ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(2) — Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(3) — La parola «circondariale» ha sostituito il termine «mandamentale», a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (1)

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2).

La pena è aumentata — in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie è calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 (1).

Art. 87-bis (2).

Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

(*Omissis*)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (3).

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(2) — L'art. 87-bis è stato aggiunto al presente testo unico dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(3) — Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Il successivo terzo comma, come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(Omissis)

Art. 93.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (1).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2).

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

(Omissis) (3).

(Omissis)

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(2) — Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(3) — La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 con la sentenza 23 luglio 1980, n. 121.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 68 del 22 marzo 1990)

(Omissis)

Art. 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali [e delle preture (2)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

(1) — L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Ora, «tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali», in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (1).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Art. 16.

1. (Omissis).

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(1) — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], testo unico che ora disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che si riporta:

«Art. 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 72 del 27 marzo 1993)*

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

(Omissis)

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni (1); è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

(1) — [Norme per la disciplina della propaganda elettorale].

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 (1).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (2).

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis)

(1) — Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

(2) — L'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], dispone, ora, che «Dalla data di convocazione fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis)

Art. 1.

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2 (1).

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

(Omissis)

(1) — Ora, articoli 72, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (l'art. 74 è riportato a pagina 102).

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(Omissis)

Art. 15.

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

2. *(Omissis)*.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 227 del 28 settembre 2000)*

(Omissis)

TITOLO III

O R G A N I

(Omissis)

Capo II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Art. 56.

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57.

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58.

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale (1) è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis)

Art. 60.

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (2);

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

(1) — [Applicazione della pena su richiesta].

(2) — Il numero 1 dell'art. 60 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 [Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici].

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento (1) rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

(1) — Le parole "superiore al 50 per cento" così sostituiscono la parola "maggioritario", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 14-*decies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61.

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Art. 62.

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63.

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente (1);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione del-

(1) — Numero così modificato dall'art. 14-*decies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

l'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64.

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Art. 65.

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonchè il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 66.

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67.

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68.

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69.

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70.

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 71.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

(Omissis)

Art. 72.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Omissis)

Art. 73.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. *(Omissis)*.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

(Omissis)

Art. 74.

Elezione del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (1), il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili (2).

(1) — Riportato a pag. 75.

(2) — Art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.]:

«1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. *(segue)*

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. (Abrogato).

6. (Omissis)».

collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 75.

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (1), in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al

(1) — Uno stralcio della legge è riportato a pag. 73 e seguenti.

gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Art. 76.

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(Omissis)

Parte IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

(Omissis)

Art. 274.

Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

(Omissis).

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

(Omissis).

p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(Omissis).

cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;

(Omissis).

Art. 275.

Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

(Omissis)

I N D I C E

P r e m e s s a	Pag.	3
-----------------------	------	---

Capitolo I

DOCUMENTI NECESSARI

PER LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DI CANDIDATI

§ 1. — Premessa	Pag.	5
§ 2. — Elenco dei documenti	»	5
§ 3. — Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati del gruppo alla carica di consigliere provinciale	»	6
§ 4. — Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati	»	7
a) Numero dei presentatori	»	7
b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o con i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale	»	8
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori	»	8
d) Autenticazione della firma dei sottoscrittori	»	11
e) Indicazione dei delegati di gruppo	»	11
f) Programma amministrativo	»	11
§ 5. — Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori delle candidature nelle liste liste elettorali di un Comune della provincia	»	11

§ 6. — Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della della provincia e della candidatura alla carica di consigliere provinciale . . .	Pag. 12
§ 7. — Certificato comprovante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica »	14
§ 8. — Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale »	15
§ 9. — Esenzione dalle imposte di bollo »	16

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 10. — Modalità di presentazione	Pag. 17
§ 11. — Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature »	17
§ 12. — Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature »	18

Capitolo III

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E LE OPERAZIONI PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

§ 13. — Composizione dell'Ufficio elettorale centrale	Pag. 19
§ 14. — Norme che regolano le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature »	19
§ 15. — Termine per il compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature »	20

§ 16. — Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in ordine all'esame delle candidature	Pag.	20
I. — Accertamento della data di presentazione dei gruppi dei candidati	»	20
II. — Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme	»	20
III. — Esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati	»	21
a) Controllo del numero dei candidati del gruppo	»	21
b) Controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato	»	22
c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	»	22
d) Controllo dei certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica	»	23
e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nei vari gruppi	»	23
IV. — Esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati	»	23
V. — Riesame delle questioni controverse. — Decisioni sui nuovi documenti	»	24
VI. — Sorteggio dei candidati alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale	»	25
§ 17. — Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale successive all'ammissione delle candidature	»	25
§ 18. — Comunicazione ai sindaci dei candidati ammessi ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale	»	26
§ 19. — Comunicazione, ai Comuni ed agli Uffici elettorali circoscrizionali della provincia, dell'elenco dei delegati dei gruppi dei candidati	»	27

Capitolo IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 20. — Carattere facoltativo delle designazioni	Pag.	28
--	------	----

§ 21. — Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati	Pag.	28
§ 22. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini	»	29
a) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione	»	29
b) Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale	»	30
§ 23. — Requisiti dei rappresentanti dei gruppi dei candidati	»	30

Capitolo V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

§ 24. — Ballottaggio tra i candidati alla carica di presidente della provincia	Pag.	32
§ 25. — Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al turno di ballottaggio	»	32

ALLEGATI

Allegato n. 1. — Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale	Pag.	37
Allegato n. 2. — Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	»	47

Allegato n. 3. — Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia	Pag.	51
Allegato n. 4. — Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di candidati per il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia	»	55
Allegato n. 5. — Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale	»	59
Allegato n. 6. — Modello di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale	»	63
Allegato n. 7. — Modello di manifesto dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale	»	67

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio)	Pag.	73
---	------	----

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio)	»	78
--	---	----

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio)	»	87
---	---	----

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio) Pag. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) » 91

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) » 93

Pubblicazione finita di stampare
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nel mese di marzo 2007

